

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo III - Dell'esecuzione per consegna o rilascio

Art. 607 Cose pignorate.

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli [articoli 619](#) e seguenti.